

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1456

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FRANCO Vittoria, ASCIUTTI, FONTANA,
GIAMBRONE, SOLIANI e ZANDA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2007

Norme per la valorizzazione e la tutela degli archivi di rilievo
nazionale relativi alla storia dei partiti politici, gestiti da istituti
culturali

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge mira a risolvere la difficile situazione finanziaria in cui versano gli archivi di rilievo nazionale relativi alla storia dei partiti politici, gestiti da istituti culturali e vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali, a causa dei drastici tagli alle spese che, negli ultimi anni, hanno fortemente compromesso lo svolgimento dell'attività di conservazione, di vigilanza e di tutela del patrimonio archivistico da essi detenuto.

Gli archivi di rilievo nazionale relativi alla storia dei partiti politici contengono un patrimonio di storia politica repubblicana – e talvolta di più lunga data – che va preservato e valorizzato in quanto patrimonio di cultura e di democrazia che appartiene a tutti, nel riconoscimento del ruolo che i partiti hanno avuto nella costruzione della Repubblica e nell'evoluzione della società civile del Paese.

Occorre rispondere alla richiesta di assunzione di responsabilità verso la memoria storica che fonda ogni comunità, al fine di coltivare la memoria e l'insegnamento della storia con l'obiettivo di costruire un patrimonio storico e culturale comune e di creare le condizioni per garantire la più ampia possibilità di accesso alle fonti per la ricerca storica.

Gli archivi in oggetto costituiscono lo spazio intorno al quale creare un circolo virtuoso fra conservazione di documenti e produzione di cultura e di ricerca, nella consapevolezza che la memoria storica in essi con-

tenuta costituisce il fondamento dell'identità nazionale.

A tal fine il presente disegno di legge si propone l'obiettivo di tutelare e valorizzare gli archivi di rilievo nazionale relativi alla storia dei partiti politici prevedendo l'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2007.

Per accedere al suddetto finanziamento, gli archivi devono perseguire le seguenti finalità:

a) conservare specifici patrimoni documentari e bibliografici di organizzazioni politiche;

b) svolgere, in modo continuativo, funzioni di ricerca e di studio sulla storia del Novecento;

c) garantire la disponibilità e la fruibilità del materiale in loro possesso alla comunità scientifica degli studiosi ed ai non addetti ai lavori tramite l'impiego delle tecnologie informative della rete e l'applicazione di modelli utili alla ricerca;

d) promuovere iniziative e attività culturali, idonee a favorire la conoscenza e la diffusione dei valori della democrazia nella società civile.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, poi, devono essere disciplinate le procedure e le modalità di presentazione delle istanze finalizzate all'erogazione dei finanziamenti, nonché i criteri di assegnazione e di ripartizione degli stessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Finanziamento degli archivi
di rilievo nazionale relativi
alla storia dei partiti politici)*

1. Per la realizzazione di interventi volti alla tutela e alla valorizzazione, nonché al funzionamento degli archivi di rilievo nazionale relativi alla storia dei partiti politici, gestiti da istituti culturali e vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominati «Archivi», è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2007.

2. Ai fini del finanziamento di cui al comma 1 gli Archivi devono perseguire le seguenti finalità:

a) conservare specifici patrimoni documentari e bibliografici di organizzazioni politiche;

b) svolgere, in modo continuativo, funzioni di ricerca e di studio sulla storia del Novecento;

c) garantire la disponibilità e la fruibilità del materiale in loro possesso alla comunità scientifica degli studiosi ed ai non addetti ai lavori tramite l'impiego delle tecnologie informative della rete e l'applicazione di modelli utili alla ricerca;

d) promuovere iniziative e attività culturali, idonee a favorire la conoscenza e la diffusione dei valori della democrazia nella società civile.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure e le modalità di presentazione delle istanze finalizzate al finanziamento di cui al comma 1,

nonché i criteri di assegnazione e di ripartizione degli stessi.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per gli anni 2008 e 2009 l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.